

AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA

ACCORDO QUADRO

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA,
SUDDIVISA IN 5 LOTTI, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO AI
SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI
SERVIZI MEDICI A SUPPORTO DELLE UU.OO. DI PRONTO SOCCORSO EX
ASUR**

**GARA N. 8774267
LOTTO 1 – CIG 9464806CFC
LOTTO 5 – CIG 946820846A**

INDICE

ART. 1. NORME REGOLATRICI	5
ART. 2. DEFINIZIONI	6
ART. 3. OGGETTO DELL'APPALTO	6
ART. 4. DURATA DELL'ACCORDO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI	7
ART. 5. UTILIZZO DELL'ACCORDO E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI	8
ART. 6. CORRISPETTIVO E IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE	9
ART. 7. REVISIONE DEI PREZZI	10
ART. 8. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	10
ART. 9. EROGAZIONE DEL SERVIZIO	11
ART. 10. VERIFICHE DELLA FORNITURA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE.....	11
ART. 11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	11
ART. 12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
ART. 13. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE	12
ART. 14. MONITORAGGIO E REPORTISTICA.....	14
ART. 15. PATTO DI INTEGRITÀ	15
ART. 16. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI.....	15
ART. 17. GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONE.....	16
ART. 18. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	18
ART. 19. RECESSO	20
ART. 20. CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO ..	21
ART. 21. SUBAPPALTO.....	21
ART. 22. REFERENTI DEL FORNITORE	22
ART. 23. FORO COMPETENTE	22
ART. 24. PRIVACY	22
ART. 25. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI E RELATIVE ISTRUZIONI	22
ART. 26. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	23
ART. 27. DOMICILIO DIGITALE	23
ART. 28. CLAUSOLA FINALE	23

ACCORDO QUADRO

TRA

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA – Area Dipartimentale Acquisti e Logistica (in seguito indicata per brevità con la parola "AST di Ancona" o "Stazione Appaltante") C.F. e P.I. n. 02938930423, con sede legale in Viale Cristoforo Colombo n. 106 – 60127 Ancona, legalmente rappresentata dal dott. Matteo Biraschi, nato a Camerino il 28/12/1973, che interviene nella sua qualità di Direttore Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell'Azienda

E

NOVAMEDICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS C.F. e P.I. n. 03135411209, con sede legale in Via Francesco Zanardi n. 522 – 40131 Bologna (in seguito indicato per brevità con la parola "Fornitore") rappresentata dal dott. Paolo di Bugno nato il 01/02/1977 a Grosseto (GR) in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE

- a) con determina del Direttore Generale n. 644 del 20/10/2022, l'ASUR ha indetto una gara a procedura aperta, in modalità telematica, suddivisa in 5 lotti, per la conclusione di Accordi Quadro per l'affidamento di servizi medici a supporto delle UU.OO. di Pronto Soccorso delle Aree Vaste ASUR, per un valore presunto della procedura di affidamento pari a complessivi € 70.992.000,00 oltre IVA se dovuta;
- b) il Bando di gara relativo alla procedura di affidamento di cui alla precedente lettera a) è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 02/11/2022 e sulla G.U.R.I. in data 11/11/2022, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale, oltre che sul profilo del committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- c) ai sensi dell'art. 26, comma 3-*bis*, del D.lgs. n. 81/2008, considerato che la procedura ha ad oggetto un servizio composto da più attività, è stato redatto il Documento di valutazione dei Rischi da interferenza i cui costi della sicurezza, connessi con l'oggetto della presente procedura di gara ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti, risultano essere pari a € 0,00;
- d) scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determina del Commissario Straordinario ASUR n. 963 del 30/12/2022 è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del codice e sono stati altresì pubblicati i *curricula* dei componenti sul profilo del committente ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice;
- e) per i lotti n. 1 e 5, la suddetta commissione giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico NOVAMEDICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, come da verbale del 02/02/2023, approvato con il provvedimento di cui alla successiva lettera g);
- f) nelle more dell'espletamento della procedura di gara in oggetto, con L.R. Marche n. 19/2022 recante: "*Organizzazione del servizio sanitario regionale*" è stata disposta la soppressione dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale alla data del 31/12/2022 e la costituzione, dal 01/01/2023, delle Aziende Sanitarie Territoriali di Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno (di seguito, anche "AST"), che sono subentrate all'ASUR senza soluzione di

continuità. Alla luce di ciò, tenuto conto anche delle disposizioni di cui al punto 12.1, Allegato A della D.G.R.M. n. 1718 del 19/12/2022, dal 01/01/2023 la procedura è stata espletata dall'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell'AST di Ancona, competente a stipulare i relativi accordi quadro, mentre i soggetti beneficiari degli stessi sono individuati nelle neo costituite Aziende Sanitarie Territoriali;

- g) con determina del Commissario Straordinario dell'AST di Ancona n. 328 del 08/03/2023 sono state approvate le risultanze di gara ed il Fornitore è risultato aggiudicatario dei seguenti lotti:
- **Lotto 1:** punteggio complessivo di 100/110 così ripartito: offerta tecnica, punti 80/80, offerta economica, punti 20/20, offrendo un prezzo unitario inferiore rispetto a quello a base di gara ed una percentuale unica di sconto sulla base d'asta pari al 6,9% per un prezzo complessivo offerto pari a € 2.268.000,00 e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nel successivo Contratto Attuativo;
 - **Lotto 5:** punteggio complessivo di 100/110 così ripartito: offerta tecnica, punti 80/80, offerta economica, punti 20/20, offrendo un prezzo unitario inferiore rispetto a quello a base di gara ed una percentuale unica di sconto sulla base d'asta pari al 6,9% per un prezzo complessivo offerto pari a € 5.742.000,00 e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nel successivo Contratto Attuativo;
- h) il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti i soggetti elencati all'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, con pec prot. n. 20905 del 13/03/2023;
- i) con nota prot. n. 21208 del 14/03/2023 la Stazione Appaltante ha richiesto al fornitore di trasmettere la seguente documentazione:
- documentazione necessaria per la richiesta dell'informazione antimafia (dichiarazione sostitutiva camera di commercio, dichiarazione sostitutiva familiari conviventi);
 - garanzie definitive intestate all'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, a beneficio in relazione al lotto 1 anche dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro-Urbino, e in relazione al lotto 5 anche dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, oltre ad eventuale documentazione valida per la riduzione della cauzione;
- j) il Fornitore, con nota acquisita al prot. n. 26780 del 21/04/2023, e a mezzo mail in data 05/06/2023 ha provveduto a trasmettere la documentazione sopra elencata che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- k) a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti la suddetta aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7 del Codice, come da verbale dell'8/05/2023 conservato presso l'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica – AST di Ancona;
- l) il termine dilatorio per la stipula del contratto è scaduto il 18/04/2023 e non sono stati proposti ricorsi avverso l'aggiudicazione;
- m) il DURC è stato acquisito agli atti ed è regolare;
- n) in relazione all'importo dell'Accordo: è stata richiesta tramite Banca Dati Nazionale l'informazione antimafia, ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera a) del D.lgs. 159/2011 in data 7/04/2023 (prot. BDNA n. 46414), ed è decorso il termine di trenta giorni di cui all'art.92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011;
- o) ai sensi degli artt. 98 e 73 del Codice e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, sarà altresì pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni ivi previste;

- p) le spese di pubblicazione, dovranno essere rimborsate secondo quanto previsto all'art. 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016 sopra richiamato;
- q) la stipula del presente Accordo non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante e/o per l'Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore;
- r) i relativi Contratti Attuativi verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore aggiudicatario dei lotti indicati alla precedente lettera g), in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo e relativi Allegati;
- s) con la sottoscrizione del presente Accordo il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Disciplinare ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- t) il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo;
- u) sussistono le condizioni per stipulare l'Accordo;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART. 1. NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo:
 - a) il Capitolato Tecnico, il disciplinare e relativi allegati;
 - b) l'Offerta tecnica del Fornitore;
 - c) l'Offerta Economica del Fornitore;
3. L'esecuzione dei servizi connessi all'oggetto del presente Accordo e dei singoli Contratti Attuativi è regolata in via graduata:
 - a) dal contenuto del presente Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono i limiti e le condizioni di tutti gli accordi attuativi tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, relativamente alle attività e prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n.50/2016 e relativi provvedimenti attuativi;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - d) dal Patto di Integrità adottato dall'ASUR Marche che, in forza della D.G.R. Marche n. 1718 del 19/12/2022, allegato A, punto 18, rimane in vigore, così come tutti gli atti a normazione interna ASUR, sino a successive nuove determinazioni in merito.
4. I singoli Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi contenute in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo e dalle disposizioni indicate al precedente comma.

5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo e relativi Allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni contraenti, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo e relativi Allegati.
6. Le clausole dell'Accordo e dei Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ART. 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Accordo, s'intende:
- a) per "Stazione Appaltante" l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona – Area Dipartimentale Acquisti e Logistica, con sede legale in Viale Cristoforo Colombo n. 106 – 60127 Ancona e sede operativa in Via Guglielmo Oberdan n. 2 – 60122 Ancona;
 - b) per "Amministrazioni Contraenti": i soggetti legittimati ad utilizzare il presente Accordo, nel periodo di sua validità ed efficacia mediante la sottoscrizione di uno o più Contratti Attuativi, e di seguito indicati:
 - Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro-Urbino (ex Area Vasta n. 1);
 - Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno (ex Area Vasta n. 5);
 - c) per "Fornitore": l'operatore economico aggiudicatario del presente appalto;
 - d) per "Contratto Attuativo": documento stipulato da ciascuna Amministrazione Contraente con il Fornitore, con il quale l'Amministrazione manifesta la volontà di utilizzare il presente Accordo e al contempo impegna il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto, in conformità alle prescrizioni e condizioni fissate nell'Accordo stesso;
 - e) per "Importo massimo contrattuale": l'importo massimo del presente Accordo, IVA esclusa, comprensivo delle eventuali modifiche e opzioni che potranno essere esercitate dalle Amministrazioni Contraenti, ai sensi della normativa vigente, come specificato nel seguito;
 - f) per "Codice": il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

ART. 3. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Accordo ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi:
- a) Servizi medici a supporto delle Unità Operative di Pronto Soccorso AST di Pesaro-Urbino (ex Area Vasta 1) – Lotto n. 1;
 - b) Servizi medici a supporto delle Unità Operative di Pronto Soccorso AST di Ascoli Piceno (ex Area Vasta 5) – Lotto n. 5.
2. Con riferimento ai servizi di cui al precedente comma, in base a quanto previsto nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara si riportano di seguito i quantitativi massimi assegnati al fornitore:

Lotto	Descrizione lotto	Sede di svolgimento	N. turni/mese	N. turni 24 mesi
1	Servizi medici a supporto delle UU.OO. di Pronto Soccorso	Ospedale di Urbino, Viale Comandino, 70	70	1.680

	AST Pesaro-Urbino			
5	Servizi medici a supporto delle UU.OO. di Pronto Soccorso AST Ascoli Piceno	Ospedale di Ascoli Piceno, Via degli Iris, 1	30	720
		Ospedale di San Benedetto del Tronto, Via Manara, 8	135	3.240
TOTALE			680	16.320

3. I suddetti servizi dovranno necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico, Relazione Tecnica Illustrativa e allegati.

4. Con la stipula del presente Accordo, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti a fornire i servizi, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura e secondo le modalità richieste dalle stesse mediante i relativi Contratti Attuativi, nei limiti degli importi massimi stabiliti per ciascun contratto, come meglio indicato al successivo art. 6.

5. Il presente Accordo non è fonte di alcuna obbligazione né per la Stazione Appaltante né per le Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito della stipula dei Contratti Attuativi regolati dal presente Accordo, che rappresenta le condizioni generali di detti singoli Contratti Attuativi.

6. Resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività dell'Amministrazione Contraente; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dal Contratto Attuativo da essa stessa stipulato.

ART. 4. DURATA DELL'ACCORDO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Il presente Accordo ha una durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dal giorno successivo alla data della stipula. Resta inteso che i termini di durata dell'Accordo si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della naturale scadenza dei 24 mesi, qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato secondo quanto indicato al successivo articolo 6.

2. Ciascuna Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di:

- aumentare il valore del Contratto Attuativo discendente dall'Accordo Quadro, alle medesime condizioni, per un massimo pari al 50%, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice;
- rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi;
- esercitare la facoltà di richiedere al Fornitore la proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 c. 11 del Codice, per un massimo di 12 mesi.

3. L'Amministrazione Contraente esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore rispettivamente:

- tempestivamente rispetto al momento in cui viene riscontrata la necessità di aumento rispetto alle iniziali stime di fabbisogni.
- mediante posta elettronica certificata almeno 30 prima della scadenza del contratto originario.

In entrambi i casi il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4. Per durata dell'Accordo si intende il termine ultimo di utilizzazione del medesimo mediante la stipula, da parte delle Amministrazioni Contraenti, dei Contratti Attuativi relativi al presente Accordo.
5. I singoli Contratti Attuativi sono stipulati dalle Amministrazioni Contraenti entro il periodo di validità ed efficacia dell'Accordo ed hanno una durata di 24 mesi dalla data definita nel singolo Contratto attuativo (giorno successivo alla data di stipula del contratto o data verbale di avvio dell'esecuzione), e comunque cessano di avere effetti all'esaurirsi dell'importo massimo contrattuale per ciascun lotto.
6. È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo, ovvero dei singoli Contratti Attuativi.

ART. 5. UTILIZZO DELL'ACCORDO E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Il presente Accordo definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione del Contratto Attuativo che sarà stipulato tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore, secondo le modalità specificate al presente articolo.
2. L'Accordo non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno la Stazione Appaltante, all'utilizzo di prestazioni minime, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale stabilito di cui al successivo articolo 6, l'esecuzione dei servizi secondo le prescrizioni dei Contratti.
3. Il presente Accordo è utilizzato dall'Amministrazione mediante la stipula di un Contratto attuativo, con scrittura privata semplice in modalità elettronica entro il periodo di validità ed efficacia dell'Accordo, previo provvedimento di adesione al presente Accordo.
4. Nella determina di adesione, che sarà trasmessa per conoscenza alla Stazione Appaltante, l'Amministrazione Contraente indicherà il massimale delle prestazioni stimate di ciascun contratto e la durata prevista dello stesso, al fine di procedere alla successiva stipula con il Fornitore. I Contratti Attuativi dovranno in ogni caso essere stipulati nel rispetto dei massimali di fabbisogno individuati dalla Stazione Appaltante nel presente Atto, come indicato al successivo art. 6.
5. Ciascun Contratto attuativo deve essere predisposto sulla base dello schema approvato con la determina di indizione, sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente e contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) l'importo e la durata del Contratto con indicata la relativa decorrenza;
 - b) l'indicazione dell'esercizio delle modifiche e opzioni eventualmente previste;
 - c) il luogo o luoghi di esecuzione;
 - d) il CIG derivato;
 - e) il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento ed indicazione dell'eventuale Direttore dell'esecuzione,
 - f) i riferimenti per la fatturazione;
 - g) eventuali ulteriori termini utili per l'esecuzione del contratto.
6. Ciascun Contratto Attuativo viene emesso fino a concorrenza degli importi massimi contrattuali previsti per ciascuna Amministrazione Contraente ed indicati al successivo art. 6.
7. È fatto divieto alle Amministrazioni Contraenti di procedere alla stipula di un nuovo Contratto attuativo avendo al contempo un precedente Contratto attuativo in corso di esecuzione.

8. È facoltà dell'Amministrazione Contraente, una volta esauriti i massimali del valore stimato in un precedente Contratto attuativo, procedere alla stipula di un nuovo Contratto attuativo nelle modalità indicate al presente articolo.

9. I Contratti Attuativi sono emessi fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato ai sensi di quanto previsto al successivo art. 6. Qualora venga richiesta al Fornitore la stipula di un Contratto attuativo per un importo anche solo parzialmente eccedente l'importo massimo contrattuale del presente Accordo, sarà cura del Fornitore contattare sia l'Amministrazione Contraente che la Stazione Appaltante per comunicare il superamento dell'importo massimo contrattuale. In tale caso, il Contratto attuativo sarà considerato valido esclusivamente nei limiti dell'importo massimo contrattuale indicato al successivo art. 6, comma 2, e le parti adotteranno le dovute modifiche agli atti adottati.

ART. 6. CORRISPETTIVO E IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE

1. Il corrispettivo è costituito dagli importi offerti dal fornitore per ciascun lotto, come da relativa offerta economica.

2. L'importo massimo contrattuale del presente Accordo è pari a € 22.842.000,00 (ventiduemilionioctocentoquarantaduemila/00) corrispondente a:

- i) Somma degli importi offerti dal Fornitore per i lotti n. 1 e n. 5;
- ii) eventuale aumento dell'importo contrattuale, per il 50% del valore del lotto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice;
- iii) eventuale rinnovo del contratto, per un periodo non superiore a 24 mesi;
- iv) l'eventuale esercizio dell'opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi;

tutto come meglio indicato nella tabella seguente:

Importi massimi contrattuali (€, netto IVA)						
Lotto	Amministrazione Contraente	i) Importo contrattuale 24 mesi	ii) Opzione aumento 50%	iii) Rinnovo 24 mesi	iv) Proroga tecnica 12 mesi	Valore complessivo stimato
1	AST Pesaro-Urbino	2.268.000,00	1.134.000,00	2.268.000,00	1.134.000,00	6.804.000,00
2	AST Ascoli Piceno	5.346.000,00	2.673.000,00	5.346.000,00	2.673.000,00	16.038.000,00
TOTALE		7.614.000,00	3.807.000,00	7.614.000,00	3.807.000,00	22.842.000,00

3. Per l'appalto in oggetto non è stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di cui al D.lgs. 81/2008 in quanto, prima della stipula dei Contratti Attuativi, ciascuna Amministrazione contraente dovrà verificare la necessità di redigere il predetto documento, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui l'appalto verrà espletato.

4. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione ai Contratti Attuativi sino a concorrenza degli importi contrattuali indicati al precedente comma 2, lettera i), eventualmente incrementati come indicato al precedente comma 2, lettere ii), iii) e iv).

5. In particolare, nel caso in cui un'Amministrazione si riservi la facoltà di esercitare una delle opzioni descritte al precedente art. 2, lettera ii), iii) e iv) comunicherà al Fornitore e, per conoscenza, alla Stazione Appaltante, il relativo atto di esercizio dell'opzione.

6. I corrispettivi contrattuali si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e devono intendersi pertanto comprensivi, di tutti i servizi come descritti nel capitolato Tecnico e nei documenti di gara.
7. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi\ impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti Attuativi e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
8. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo quanto previsto al successivo art. 7.

ART. 7. REVISIONE DEI PREZZI

1. Allo scadere dei dodici mesi, decorrenti dalla stipula dell'Accordo Quadro, i prezzi potranno essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, dall'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati rilevati dall'ISTAT, ovvero dei valori di mercato vigenti, nonché di ulteriori criteri oggettivi ed opportunamente documentati quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: variazioni del costo della mano d'opera, prezzi di aggiudicazione relativi a gare analoghe espletate da soggetti aggregatori ecc.
2. A tal fine, entro il termine di 10 giorni dalla scadenza del dodicesimo mese, l'operatore economico dovrà formulare apposita richiesta scritta alla stazione appaltante, evidenziando e documentando eventuali variazioni del prezzo.
3. Analogamente la stazione appaltante, entro i termini sopra indicati, formulerà all'operatore economico motivata richiesta, basata sui criteri summenzionati, per la eventuale riduzione del prezzo.
4. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 8. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Le modalità di esecuzione del servizio sono disciplinate da quanto indicato in dettaglio nel Capitolato Tecnico, nel progetto tecnico e nel presente contratto.
2. Il servizio è effettuato a cura, rischio, spese del Fornitore, presso e da/per i luoghi indicati da ciascuna Amministrazione Contraente. Il servizio si intende comprensivo di ogni onere e spesa, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello relativo al personale (es. attività di formazione, oneri previdenziali ed assicurativi, ecc.). A seguito dell'attivazione dei servizi, il Fornitore si obbliga ad eseguirli presso i luoghi indicati dall'Amministrazione Contraente stessa, rispettando le modalità e i tempi stabiliti, fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni dei suddetti luoghi, salvo diverso accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione; per ogni ulteriore aspetto si rinvia a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico.
3. Nel caso in cui non vengano rispettate le modalità previste dal contratto e relativi documenti di gara, si procederà all'applicazione di penali che verranno quantificate in relazione alla gravità dell'inadempimento, come meglio specificato al par. 10 del Capitolato di gara.

ART. 9. EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. In caso di sciopero del personale della ditta aggiudicataria, dovrà essere assicurato un servizio di emergenza trattandosi di un servizio di pubblica utilità.
2. In caso di eventuali inadempimenti da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente provvederà ad inviare al Fornitore la comunicazione di contestazione dell'inadempimento di cui al successivo art. 16, comma 5, ai fini dell'applicazione delle relative penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 10. VERIFICHE DELLA FORNITURA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. L'Amministrazione Contraente nomina un Responsabile del Procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione, anche ai sensi di quanto stabilito all'art. 101 del Codice. Il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume specificamente, in ordine al singolo Contratto attuativo, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.
2. Al termine del Contratto attuativo, le Amministrazioni Contraenti trasmettono al Fornitore le certificazioni di completa ed esatta esecuzione del servizio (certificati di regolare esecuzione o di verifica di conformità), entro 15 giorni dalla relativa emissione secondo le modalità e termini di cui all'art. 102 del Codice.

ART. 11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Con riferimento a ciascun Contratto attuativo, le fatture relative ai Contratti stipulati con ciascuna Amministrazione Contraente saranno emesse dal Fornitore esclusivamente tramite fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, in base alle indicazioni fornite nei medesimi Contratti.
2. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per l'esecuzione dei Contratti Attuativi sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato, comunicato dal Fornitore a ciascuna Amministrazione Contraente ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.
3. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
4. Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del Fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta. In tal caso eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture elettroniche irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all'Amministrazione Contraente.
5. Eventuali comunicazioni di contestazione dei prodotti trasmesse dall' Amministrazioni Contraenti interrompono i termini di pagamento.
6. Eventuali incongruenze emerse nei mesi successivi rispetto alle attività rendicontate potranno essere contestate e gli importi recuperati a conguaglio sulle fatture successive.
7. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi principali e connessi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo ed oggetto dei singoli Contratti Attuativi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto attuativo e/o l'Accordo si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC da parte delle Amministrazioni Contraenti e/o della Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza.

ART. 12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni interpretative (si veda *"Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011"*). In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.
2. Con la sottoscrizione di ciascun Contratto attuativo, il medesimo obbligo viene assunto anche nei confronti dell'Amministrazione Contraente.
3. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 105 del Codice nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente atto e relativi Contratti Attuativi. In particolare il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. Il Fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, presso il domicilio eletto nel presente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona, della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.
6. L'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto del presente Accordo e dei singoli Contratti Attuativi, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 13. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo determinato nei singoli Contratti Attuativi, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi e delle attività connessi oggetto dell'Accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Accordo.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
 - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell'Accordo, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell'Accordo e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica presentata;
- pena la risoluzione di diritto dell'Accordo medesimo e/o dei singoli Contratti Attuativi, restando espressamente inteso che l'Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente il Contratto da essa stipulato.
3. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo, a:
- fornire i servizi oggetto dell'Accordo e a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Accordo, negli atti di gara, nell'offerta presentata;
 - manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante nonché l'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto dell'Accordo, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Stazione Appaltante e a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare la conformità dei servizi connessi alle norme previste nel presente Accordo e nei Contratti Attuativi;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo e dei Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
4. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
5. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite:
- senza interferire nel normale lavoro dell'Amministrazione Contraente;
 - nella consapevolezza che i locali della medesima Amministrazione Contraente sopra citata continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
 - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione Contraente e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione Contraente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità e dei mezzi utilizzati con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e da esso offerti, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Attuativo, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ciascuna Amministrazione Contraente si riserva di verificare la conformità del servizio, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel presente Accordo, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

ART. 14. MONITORAGGIO E REPORTISTICA

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative all'Accordo, attraverso l'analisi di apposita reportistica che sarà trasmessa dal Fornitore con le modalità ed i termini di seguito indicati.

2. A decorrere dalla data di stipula del presente Accordo e per tutta la durata dello stesso e dei singoli Contratti Attuativi, il Fornitore è tenuto ad inviare, alla Stazione Appaltante e all'Amministrazione Contraente di competenza, con cadenza annuale, entro 15 giorni lavorativi dalla conclusione dell'annualità di riferimento, l'elenco riepilogativo dei contratti stipulati, indicando, per ciascun Contratto attuativo:

- a) l'Accordo Quadro di riferimento;
- b) il CIG derivato;
- c) la data di stipula e la data di decorrenza del contratto, se diversa da quella di stipula;
- d) la data di scadenza del contratto;
- e) l'insieme dei servizi oggetto di appalto con le relative quantità presunte;
- f) l'importo contrattuale complessivo, comprese le eventuali modifiche e opzioni previste;
- g) i nominativi dei referenti dell'Amministrazione Contraente (RUP e DEC, se previsto) e del Fornitore (Responsabile di fornitura);
- h) l'ammontare dei servizi eseguiti con indicazione degli importi fatturati;
- i) eventuali contestazioni emesse dall'Amministrazione Contraente, con importo delle eventuali penali irrogate.

3. Il Fornitore è altresì tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante la medesima reportistica di cui al precedente comma 2 entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza del presente Accordo.

4. Entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun Contratto attuativo o dalla sua cessazione anticipata, il Fornitore è tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante e all'Amministrazione di competenza, un report contenente:

- a) i riferimenti al Contratto attuativo e al CIG derivato;
- b) gli estremi delle fatture emesse, con l'indicazione dei relativi importi nonché dell'importo complessivo fatturato nel corso di esecuzione del contratto;
- c) l'eventuale saldo ancora da fatturare;
- d) le eventuali penali applicate con indicazione della violazione contestata e relativo ammontare;
- e) le eventuali cause di cessazione anticipata del contratto (risoluzione, recesso, ecc.).

5. Il mancato rispetto delle tempistiche di trasmissione della reportistica di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 comporta l'applicazione delle penali secondo quanto previsto al successivo articolo 15.

6. Nel caso in cui la reportistica sia incompleta, la Stazione Appaltante e/o ciascuna Amministrazione Contraente potrà richiedere l'integrazione della documentazione assegnando un

periodo di tempo non inferiore comunque a 10 giorni lavorativi; decorso il termine assegnato trovano applicazione le penali previste al successivo articolo 16.

7. In ogni caso la Stazione Appaltante, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto sopra indicato, l'elaborazione di report specifici in formato elettronico e aperto, contenenti i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire entro 10 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art 16.

8. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio dell'Accordo e dei Contratti attuativi, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Contraenti, potendone quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo per le proprie finalità istituzionali.

9. L'Amministrazione Contraente ha l'onere di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni atto o fatto che il RUP e/o il DEC dell'Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Contratto attuativo.

10. L'aggiudicatario in ogni caso è tenuto a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante e all'Amministrazione Contraente il raggiungimento dei massimali previsti da Contratto.

ART. 15. PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Fornitore si obbliga ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegna a contrastare i fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere la corretta esecuzione del presente Accordo e dei relativi Contratti Attuativi, assumendo tutti gli obblighi previsti dal Patto di integrità adottato dalla Stazione Appaltante con determina ASURDG n.697 del 21/11/2016, che viene allegato e sottoscritto unitamente al presente contratto.

2. Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore darà facoltà alla Stazione Appaltante e/o all'Amministrazione Contraente di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Accordo e/o Contratto attuativo come previsto al successivo articolo 18.

ART. 16. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. Con riferimento a ciascun Contratto attuativo del presente Accordo, sono applicate le penali indicate al par. 10 del Capitolato tecnico.

2. In ogni altro caso di inadempimento relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi allegati, non imputabile alla Stazione Appaltante o all'Amministrazione Contraente ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, è applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni inadempienza, elevabile ad € 500 (euro cinquecento/00) in caso di recidiva, con la sola formalità della contestazione degli addebiti mediante PEC.

3. Ai fini della contestazione delle penali di cui ai commi precedenti, dovrà considerarsi inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel capitolato e nel presente Accordo.

4. Ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente procede, per il Contratto attuativo di competenza, alla rilevazione, alla contestazione, all'istruttoria, all'accertamento ed alla applicazione delle penali previste ai commi precedenti.

5. In tutti i casi in cui sia constatato un ritardo o un inadempimento, l'Amministrazione Contraente comunica al Fornitore, mediante PEC, la contestazione dell'inadempimento. Il

Fornitore potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'Amministrazione Contraente a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate, fatta salva la facoltà di procedere ai sensi del successivo art. 18.

6. In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione dell'erogazione del servizio, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'Azienda potrà, applicare penali per ritardo negli adempimenti contrattuali o per esecuzione non idonea.

7. I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto dal Fornitore nell'ambito dei Contratti Attuativi, ovvero, in difetto, l'Amministrazione Contraente potrà avvalersi della garanzia di cui al successivo articolo 16 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'Accordo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 17. GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Accordo, il Fornitore ha prestato garanzia fideiussoria in favore di AST Ancona, a beneficio rispettivamente delle Aziende Sanitarie Territoriali di Pesaro-Urbino e di Ascoli Piceno, che provvederanno alla stipula dei singoli Contratti attuativi in relazione al lotto di interesse, mediante le seguenti polizze fideiussorie, che costituiscono che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo e dei Contratti attuativi che saranno stipulati ancorché a questi non materialmente allegata:

- polizza fideiussoria n. 430303943 emessa in data 19/04/2023 da Generali Italia S.p.a., per un importo complessivo pari ad euro 113.400,00 dato dalla somma della cauzione calcolata ai sensi dell'art.103, comma 1, del Codice e di quanto indicato nel Disciplinare di gara, a valere sull'importo contrattuale del Contratto attuativo relativo al lotto 1, ridotta del 50% (cinquanta per cento), ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice;
- polizza fideiussoria n. 3085015917642 emessa in data 1/06/2023 da ASSICURATRICE MILANESE S.p.a., per un importo complessivo pari ad euro 267.300,00 dato dalla somma della cauzione calcolata ai sensi dell'art.103, comma 1, del Codice e di quanto indicato nel Disciplinare di gara, a valere sull'importo contrattuale del Contratto attuativo relativo al lotto 5, ridotta del 50% (cinquanta per cento), ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e dei Contratti attuativi che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti, ancorché a questi non materialmente allegata;

2. Ciascuna garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'Accordo e del relativo Contratto attuativo e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni previste nel presente Accordo e nei contratti Attuativi.

3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore/aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto

previsto nel precedente art. 15, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia prestata in favore di ciascuna Amministrazione Contraente sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente e/o la Stazione Appaltante verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, secondo quanto previsto dall'art. 103, commi 5 e 6, del Codice.

5. In particolare, ciascuna Amministrazione Contraente e/o la Stazione Appaltante potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art.103, comma 5, del Codice, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine indicato nella richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente/~~ASUR~~ e, comunque, entro un termine non inferiore ad almeno 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto attuativo, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore dovrà stipulare e mantenere attiva, a proprie spese, per tutta la durata dei contratti attuativi discendenti dal presente Accordo, le seguenti polizze assicurative, stipulate con primarie compagnie, a copertura dei seguenti rischi:

- **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** assicura la copertura dei rischi per danni arrecati a terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto di affidamento e di quant'altro ricompreso nel presente capitolato speciale d'appalto e comunque ascrivibile alla responsabilità dell'appaltatore nell'esercizio delle attività connesse al presente affidamento.

La polizza avrà massimale unico per sinistro **non inferiore a € 5.000.000,00**, anche se reclamato nei 60 (sessanta) mesi successivi alla cessazione delle attività del medesimo contratto;

- **Responsabilità Civile per prestatori d'Opera (RCO):** dipendenti dall'Appaltatore ed eventuali terzi che prestano la loro opera in nome e per conto dell'Appaltatore, con massimale per sinistro **non inferiore a € 3.000.000,00**, anche se reclamato nei 60 (sessanta) mesi successivi alla cessazione delle attività del medesimo contratto.

2. Qualora il Fornitore abbia già stipulato contratti di assicurazione per un massimale inferiore a quello sopra richiesto, procederà ad integrare le polizze già attive.

3. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

4. Copia delle polizze assicurative di cui ai commi precedenti dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Contraente in sede di stipula del contratto attuativo o, al più tardi, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

5. In fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi, il Fornitore dovrà trasmettere al responsabile del procedimento e al direttore dell'esecuzione la copia della documentazione comprovante l'avvenuta attivazione di un ulteriore periodo di copertura assicurativa, nel caso in cui il contratto di assicurazione originario sia scaduto oppure copia della nuova polizza di assicurazione stipulata, nel caso in cui quella originaria scaduta sia sostituita con nuova polizza.

6. Nel caso in cui in fase di stipula dei contratti attuativi o di loro esecuzione, risulti scaduta la polizza di riferimento, il responsabile del procedimento, anche su segnalazione del DEC,

assegnerà all'appaltatore un termine di almeno 15 giorni per trasmettere idonea documentazione a comprova della vigenza di idonea copertura assicurativa, scaduti i quali, in mancanza di comprova, potrà avvalersi di apposita clausola risolutiva espressa come previsto nel successivo articolo 18 del presente Accordo.

ART. 18. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o l'Amministrazione Contraente accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte rispettivamente con l'Accordo o con i singoli Contratti Attuativi, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le stesse formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni Competenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dell'Accordo e/o dei Contratti Attuativi, procedendo secondo quanto previsto al presente articolo.

2. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo e/o dei singoli Contratti Attuativi, la Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni Contraenti assegnano un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere l'Accordo e/o i singoli Contratti Attuativi, fermo restando il pagamento delle penali ed il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Contratti Attuativi e il presente Accordo per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza alcun genere di indennità e compenso, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- i) relativamente all'Accordo Quadro, durante il periodo di vigenza del medesimo:
 - a. l'ammontare delle penali applicate dall'Amministrazione Contraente nel Contratto Attuativo, superi il 10% dell'importo massimo contrattuale;
 - b. qualora il Fornitore, ferma restando l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il Contratto attuativo ai sensi dell'art. 2932 del codice civile, ponga in essere comportamenti immotivati o tesi a eludere la conclusione di uno o più Contratti Attuativi;
- ii) relativamente sia all'Accordo Quadro, per il periodo di vigenza del medesimo, sia ai Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni Contraenti:
 - a. qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
 - b. l'operatore economico sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia ovvero sia rilasciata informazione antimafia interdittiva di cui all'art.91 del D.lgs. 159/2011, fatta salva la facoltà prevista dall'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014;
 - c. cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti;
 - d. mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.lgs. n.81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di

categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;

- e. inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi assunti nel patto di integrità di cui al precedente art. 14;
 - f. mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013 e/o dai codici di comportamento adottati dalla singola Amministrazione Contraente;
 - g. nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - h. mancata reintegrazione della garanzia di cui al precedente articolo 16, eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante e/o dell'Amministrazione Contraente;
 - i. subappalto non autorizzato;
 - j. in ogni altra ipotesi prevista dal presente Accordo e dai Contratti attuativi e rispettivi allegati costituenti la documentazione di affidamento dell'Accordo;
- iii) relativamente ai Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni Contraenti:
- a. quando l'ammontare delle penali applicate superi cumulativamente il 10% dell'importo massimo contrattuale del Contratto attuativo stipulato;
 - b. qualora il Fornitore, in esecuzione di un Contratto attuativo, offra o fornisca o esegua servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, dal Capitolato Tecnico ovvero che non abbiano le caratteristiche tecniche migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
 - c. a seguito di n. 3 (tre) contestazioni di inadempimento rilevate in ciascun anno solare per tutta la durata del Contratto e inviate a mezzo PEC, nel corso del contratto, per ritardata prestazione richiesta come previsto dal Capitolato tecnico;
 - d. qualora si verifichi una ingiustificata sospensione del servizio;
 - e. qualora, nel caso in cui il Fornitore/aggiudicatario abbia deciso di ricorrere all'avvalimento, l'Amministrazione Contraente accerti, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del Codice che le prestazioni oggetto del contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria;
 - f. gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
 - g. qualora si verifichi anche un solo caso di frode, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - h. qualora sia accertato il mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - i. violazione dell'obbligo di segretezza e riservatezza;
 - j. le transazioni relative al presente appalto siano eseguite in violazione dell'art. 3 della L. n.136/2010.

4. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo, di risoluzione dello stesso e/o dei Contratti Attuativi, la Stazione Appaltante e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la garanzia definitiva prestata per l'intero importo o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto

dell'Amministrazione Contraente e/o della Stazione Appaltante al risarcimento dell'ulteriore danno anche in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento a terzi del servizio.

5. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo degli Contratti Attuativi, la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il presente Accordo. La risoluzione dell'Accordo determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte dell'Amministrazione che quindi non potrà stipulare i Contratti Attuativi. L'Accordo, tuttavia, continuerà a regolamentare il Contratto Attuativo stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.

6. La risoluzione dell'Accordo legittima altresì la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni fino all'affidamento del servizio ad altro operatore economico.

7. Nei casi di risoluzione del Contratto Attuativo da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi Contratti alla Stazione Appaltante per i provvedimenti di competenza.

8. Resta inteso che la Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni Contraenti si riservano di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo o dei singoli Contratti Attuativi, ai sensi dell'art. 80, comma 13, del Codice.

9. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali ciascuna Amministrazione Contraente e/o la Stazione Appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti di qualsivoglia natura del Fornitore.

10. In caso di risoluzione, il Fornitore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

11. Per quanto non espressamente regolato nel presente articolo, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 108 e 110 del Codice nonché agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

12. Si rimanda inoltre, a quanto previsto all'art. 22 del Capitolato Tecnico di gara *"Penalità – risoluzione del contratto"*.

ART. 19. RECESSO

1. La Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo e/o da ciascun singolo Contratto attuativo in qualunque tempo per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per qualsiasi motivo ai sensi dell'art. 109 del Codice e dell'art. 1671 del Codice Civile.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Fornitore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato a mezzo PEC, decorsi i quali l'Amministrazione Contraente prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica di conformità.

3. La Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n.135/2012, potranno esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità dell'Accordo e/o Contratti Attuativi, secondo le modalità descritte al precedente comma 2, qualora, relativamente alla fornitura in oggetto, accertino la disponibilità di nuove convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23

dicembre 1999, n. 488 da Consip S.p.a. o di una nuova gara condotta dal Soggetto Aggregatore Regionale, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara e il Fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.

4. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto attuativo con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

5. In caso di recesso parziale da parte dell'Amministrazione Contraente, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

6. In tutti tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Area Vasta delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti Attuativi, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo e nei Contratti Attuativi, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato ai sensi dell'art. 109, comma 2, del Codice.

7. Il recesso dal presente Accordo è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi e legittima il recesso da quelli già emessi, mediante comunicazione a mezzo PEC.

8. In ogni caso di recesso, il Fornitore:

- a) rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile;
- b) si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Amministrazione Contraente.

ART. 20. CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il Fornitore non può cedere il contratto né l'esecuzione anche parziale del Contratto. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Amministrazione Contraente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto attuativo per fatto e colpa del Fornitore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 17.

2. Con riferimento alla cessione dei crediti maturati dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 106, comma 13, del Codice. Il presente contratto non comporta pertanto la preventiva accettazione delle eventuali cessioni.

3. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016 un nuovo contraente può sostituire il contraente firmatario del presente contratto nel caso in cui vi sia una cessione dei diritti di commercializzazione o di distribuzione dei prodotti oggetto di fornitura, comunicata ufficialmente alla Stazione Appaltante unitamente alla copia della documentazione comprovante l'avvenuta cessione dei suddetti diritti e previa autorizzazione della Stazione Appaltante che sarà concessa in esito alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 e, se del caso, art. 83 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 21. SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

ART. 22. REFERENTI DEL FORNITORE

1. Ai fini della stipula del presente Accordo, il Fornitore ha nominato il dott. Bodo Corona Giovanni quale Responsabile della fornitura per l'esecuzione del presente Accordo e referente nei confronti della Stazione Appaltante per quanto di competenza. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne comunicazione alla Stazione Appaltante con un preavviso minimo di 30 giorni dalla data di prevista sostituzione.
3. All'atto di stipula di ciascun Contratto attuativo, il Fornitore si impegna a nominare un referente unico per la gestione dello specifico Contratto e a comunicarlo all'Amministrazione contraente.

ART. 23. FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra la Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è in via esclusiva il Foro di Ancona.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei Contratti Attuativi, la competenza è determinata in base a quanto previsto nello specifico Contratto attuativo.
3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo o dei Contratti Attuativi, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei servizi.

ART. 24. PRIVACY

1. I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 – così come modificato dal D.lgs. 101/2018 –, saranno trattati da ciascuna Amministrazione Contraente, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.
2. Il legale rappresentante della ditta aggiudicataria dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

ART. 25. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI E RELATIVE ISTRUZIONI

1. Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 3 del presente contratto, comporta il trattamento di dati personali da parte della ditta aggiudicataria per conto delle Amministrazioni contraenti, così come disciplinato dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
2. In ragione di ciò ciascuna Amministrazione Contraente, rappresentata dal Legale Rappresentante ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, provvederà a nominare, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, la ditta aggiudicataria.

ART. 26. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Accordo, compresi quelli relativi all'eventuale registrazione, debbono intendersi a carico del Fornitore.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.

ART. 27. DOMICILIO DIGITALE

1. Per gli effetti del presente Accordo e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'articolo 52 del Codice, le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio digitale presso le seguenti caselle di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:

- PEC: novamedicacoop@pec.it
- PEC Stazione Appaltante: ast.ancona0123@emarche.it

ART. 28. CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Accordo non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo e/o dei singoli contratti attuativi redatti nella forma ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo o dei singoli Contratti Attuativi (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti, che non potranno – in nessun caso – essere sostituiti o superati da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi. In caso di contrasti, la disciplina del presente accordo prevarrà su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
4. Il Fornitore, nella persona del procuratore legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 6 (Corrispettivo e importo massimo contrattuale), Articolo 7 (Revisione dei prezzi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Obbligazioni del Fornitore), Articolo 15 (Patto di integrità), Articolo 16 (Livello del servizio e penali), Articolo 17 (Garanzia definitiva e assicurazione), Articolo 18 (Risoluzione e clausole risolutive espresse), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Cessione del credito e divieto di cessione del contratto), Articolo 23 (Foro competente), Articolo 24 (Privacy), Articolo 25 (Nomina del Responsabile del trattamento dati e relative istruzioni).

Il presente contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 32 del Codice, è soggetto a imposta di bollo a carico dell'operatore economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e dell'autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Ancona n. 43010 del 16/0972014: importo € 208,00 (righe 1287, compreso allegato n. 13 marche da bollo da € 16,00).

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI
ANCONA

Il Direttore

Area Dipartimentale Acquisti E Logistica

sottoscritto con firma digitale da:

sottoscritto con firma digitale da:

PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO BENI E SERVIZI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE

Sommario

ART. 1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ'

ART. 2 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

ART. 4 VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ'

ART. 5 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ'

ART. 1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Il presente Patto d'Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (di seguito «ASUR») e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto.
2. Il Patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e/o dei contratti stipulati dall'ASUR a seguito di procedura di affidamento di beni e servizi.
3. L'accettazione espressa del Patto di integrità del titolare o legale rappresentante del concorrente, unitamente all'offerta o alla domanda di ammissione, ove prevista, costituisce condizione di ammissione alla procedura di affidamento ed avviene per tutte le procedure mediante richiamo espresso al patto medesimo e all'obbligo del rispetto dello stesso contenuto negli atti di gara posti a base delle procedure.
4. Per i consorzi ordinari e per i raggruppamenti temporanei, l'obbligo riguarda tutti gli operatori economici consorziati o partecipanti al raggruppamento.
5. Per le procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria ovvero per le procedure per le quali è prevista la stipulazione di un contratto con scrittura privata semplice, in forma pubblica amministrativa o con atto notarile informatico, il patto di integrità dovrà essere anche espressamente sottoscritto dall'aggiudicatario.

ART. 2 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Con l'accettazione del presente patto di integrità, l'operatore economico:

- a) dichiara di non avere illegittimamente influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'ASUR e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- b) dichiara di impegnarsi altresì a non corrispondere né a promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- c) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;

- d) s'impegna a segnalare eventuali situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, dichiarando che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, formulando autonomamente l'offerta e fornendo giustificazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- e) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, e che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi nell'ambito della stessa, finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- f) s'impegna a dichiarare, in fase di formulazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n.165/2001, l'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti di ex dipendenti dell'ASUR che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con riferimento alla procedura di affidamento in atto;
- g) s'impegna, altresì, a non stipulare tali rapporti di lavoro, di cui al punto precedente, nel periodo di durata dell'eventuale contratto stipulato a conclusione della procedura di affidamento in atto, per il periodo di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti ex dipendenti;
- h) s'impegna a comunicare eventuali rapporti di lavoro o di collaborazione, anche a titolo gratuito, ovvero relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugio o situazioni di convivenza e frequentazione abituale, gravi inimicizie ovvero rapporti di credito o debito tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'operatore economico con i seguenti soggetti : progettista/i, responsabile unico del procedimento, dirigente titolare del budget, Presidente del seggio di gara o membri della Commissione di aggiudicazione, incaricati della verifica di conformità, direttore/i dell'esecuzione e assistenti dell'esecuzione;
- i) s'impegna a segnalare all'ASUR, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di espletamento della procedura di affidamento o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'ASUR stessa;
- j) s'impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento adottato da ASUR di cui dà atto di aver preso visione e piena conoscenza sul sito internet dell'Ente – sezione –“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Atti Generali”, “Codice disciplinare e di condotta”;
- k) s'impegna, in caso di aggiudicazione, a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del d.lgs. n. 50/2016;
- l) s'impegna a comunicare, in qualunque momento della procedura, qualsiasi variazione relativa alle dichiarazioni rese mediante Documento di Gara Unico Europeo o altra documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento;
- m) s'impegna, altresì, a riferire all'ASUR fenomeni di corruzione e, comunque, il compimento di atti che possano influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto commessi dai subappaltatori o subcontraenti e/o da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione, compresi gli operatori economici che eseguono le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo che non costituiscono subappalto ai sensi dell'art.105, comma 2, del D.lgs. 50/2016, e di cui lo stesso venga a conoscenza;

n) s'impegna a rendere noti, su richiesta del committente, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione definitiva, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario che, a sua volta, avrà l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, impegnandosi ad inserire nei relativi sub-contratti le clausole del Patto di integrità.

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

1. L'ASUR si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale, a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 concernente: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici."

2. In particolare, l'ASUR si impegna:

- a richiamare i propri dipendenti e collaboratori, a qualunque titolo, all'obbligo di non offrire, non accettare e non richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento dell'appalto e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del contratto;
- a diffondere ampiamente l'esatta conoscenza del Patto d'integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell'espletamento delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei relativi contratti, perché siano consapevoli degli obblighi che ne derivano, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto;
- a prevedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 50/2016, misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, compresa:
 - a) l'acquisizione di idonea dichiarazione resa dai commissari interni o esterni della Commissione di aggiudicazione attestante l'assenza di cause di conflitto di interessi, di incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 del D.lgs. 50/2016;
 - b) l'acquisizione di una dichiarazione resa dai dirigenti, funzionari, dipendenti che partecipano alla procedura di affidamento di beni e servizi in cui si attesta l'assenza di cause di conflitto di interessi, di incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente nei confronti dei concorrenti o dell'aggiudicatario definitivo;
 - c) a menzionare nei verbali di gara le specifiche cautele adottate per la custodia delle offerte.

ART. 4 VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica, in cui deve essere garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) la revoca dell'aggiudicazione;
- c) la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e l'escussione della cauzione definitiva;
- d) responsabilità per danno arrecato all'ASUR, a causa del mancato rispetto del Patto di integrità, nella misura del 3% (*tre per cento*) dell'importo del contratto, IVA esclusa, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- e) esclusione dalle procedure di affidamento di appalti indette dall'ASUR per una durata fino a 3 anni, a decorrere dalla data del provvedimento sanzionatorio.

3. L'ASUR può non avvalersi della risoluzione del contratto, qualora la ritenga pregiudizievole degli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010.

4. In ogni caso, la risoluzione del contratto sarà attivata dall'ASUR a seguito di preventiva necessaria intesa con l'ANAC, per la valutazione, in alternativa all'applicazione della clausola risolutiva, della sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014.

L'ASUR terrà conto della violazione degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici delle procedure di affidamento previste dall'art. 80, punto 5, lett. c) "*gravi illeciti professionali*" del D.lgs. n. 50/2016.

ART.5 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Patto di integrità e le sanzioni applicabili sono in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito della procedura di affidamento.

Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona

sottoscritto con firma digitale da:

sottoscritto con firma digitale da: